

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI FELTRE E _____
PER L'UTILIZZO E GESTIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA
BOSCARIZ.**

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – FINALITA'

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI UTILIZZO

ARTICOLO 4 – DURATA

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ARTICOLO 6 – CONSEGNA.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITA'.

ARTICOLO 10 – REVOCA SOSPENSIONE E RECESSO

***ARTICOLO 11 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI DURANTE
IL PERIODO DELLA CONCESSIONE***

ARTICOLO 12 – POLIZZE ASSICURATIVE

ARTICOLO 13 – PERSONALE

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

PREMESSA

L'anno, addì...del mese di.....nella sede Municipale del Comune di Feltre

TRA

Il Comune di Feltre (nel seguito anche la “Concedente” o il “Comune” o l’ “Amministrazione Comunale”) – Codice fiscale 00133880252.– rappresentato dal _____ il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato] dall’art.107, comma 3°, del D.lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n._____ del _____;

E

La (indicare se trattasi di Associazione Sportiva senza fini di lucro oppure e le Società Sportiva senza fini di lucro), con sede legale in, alla Via, n., CAP, C.F./P.I., (nel seguito anche il “Concessionario” o la “.....” e, unitamente al Comune, le “Parti”), in persona del Legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

PREMESSO CHE

1. il Comune di Feltre è proprietario del complesso sportivo della palestra scolastica Boscariz (nel seguito anche “Impianto”) sito in via Boscariz , e relative pertinenze (comprensiva dell’area di accesso dal cancello di via Boscariz) classificato ai sensi dell’art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio e catastalmente identificato al NCEU al fg.39 mappale 3901 consistenza m³ 7.080 superficie m² 1.834 r. €4.753.44; N.C.T. fg.39 mappale 3091, Ente urbano m² 6.630, come meglio evidenziata nell’allegata planimetria;
2. l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell’orario scolastico favorisce la promozione dell’attività sportiva e sociale sul territorio;
3. la legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n.94 del 23.04.26 all’art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che “con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico”;
4. il decreto legislativo decreto legislativo 38 del 28 febbraio 2021 disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002 e che mira a valorizzare l’associazionismo sportivo senza scopo di lucro;
5. l’art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023;

6. il Comune di Feltre, conformemente agli atti di cui ai precedenti punti 6 e 7, con delibera della Giunta Comunale numero 160 del 18 giugno 2026 ha predefinito i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei possibili soggetti affidatari tra Associazioni Sportive e Società Sportive, ai fini dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici.
7. il Comune di Feltre intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, anche in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà;
8. Con avviso protocollo ____ del ____ si è provveduto a raccogliere le richieste e le relative manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso i vari impianti scolastici sportivi in orario extrascolastico.¹

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva degli impianti sportivi scolastici siti presso la scuola elementare Boscariz, nonché delle relative attrezzature, al di fuori:

- dell'orario di svolgimento del servizio scolastico;
- delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

L'utilizzo è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro. La gestione dell'impianto non può essere effettuata per altro scopo per cui i contratti sono disposti, salvi i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO

1. L'impianto sportivo scolastico sarà utilizzato secondo il calendario stabilito dal Comune e compatibilmente con le esigenze scolastiche.
2. La Società/Associazione sportiva si impegna a mettere a disposizione delle altre Società/Associazioni sportive del territorio gli spazi secondo le modalità di seguito riportate, tenuto conto che:
 - la palestra dovrà essere messa a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche **aventi sede nel Comune di Feltre o in comuni confinanti**; il gestore dovrà pertanto garantire l'utilizzo da parte di tale utenza;

- il gestore potrà utilizzare l'impianto per le proprie esigenze fino a un massimo del 70% degli orari extrascolastici disponibili; tale percentuale potrà essere ridotta fino a un 30% in meno in caso di successivi consistenti riduzioni del numero dei tesserati o in funzione della richiesta da parte di altri soggetti sportivi cittadini;
- al gestore verrà richiesto il rimborso della quota parte delle spese sostenute dal Comune per l'energia elettrica e riscaldamento, in rapporto delle ore disponibili; rimangono in capo allo stesso le spese di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo;
- 3. La Società/Associazione sportiva si impegna a rispettare gli orari assegnati e a non sub-concedere a terzi gli spazi senza autorizzazione;
- 4. L'accesso è consentito esclusivamente agli associati o partecipanti alle attività organizzate.

Per "gestione" si intende:

1. l'organizzazione dell'utilizzo della palestra secondo orari da concordarsi con il Comune;
2. sorveglianza dell'impianto e custodia delle sue attrezzature;
3. pulizia dell'impianto;

il tutto nell'orario limitato e definito nel successivo art. 6.

L'Assegnatario può gestire l'impianto con la massima autonomia ed in particolare deve:

- definire le modalità d'uso dell'impianto incassandone i proventi relativi come da tariffe approvate dal competente organo comunale;
- curare la promozione dell'impianto in ogni forma che riterrà opportuna previa autorizzazione del Comune;
- compiere ogni operazione che possa permettere il più ampio godimento ed utilizzo dell'impianto.

L'Aggiudicatario è tenuto a consentire e ad agevolare le visite periodiche che tecnici o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Entro la fine di ogni anno di gestione l'Ufficio Patrimonio del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato del bene in gestione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quest'ultimo sarà invitato a partecipare al sopralluogo mediante lettera raccomandata da inviare 15 giorni prima della data fissata: qualora il giorno prestabilito nessun responsabile della Società fosse presente al sopralluogo, la presente concessione si riterrà di fatto risolta.

ARTICOLO 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione. E' esclusa la tacita proroga. In ogni caso, il presente contratto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

A prescindere dalla sua rinnovazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute, fino al subentro di altro eventuale nuovo Aggiudicatario e comunque per un periodo di norma non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA

La Società/Associazione sportiva si impegna a:

- utilizzare gli impianti con diligenza e nel rispetto della loro destinazione;
- garantire la custodia, la pulizia e il corretto uso delle attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- rispondere di eventuali danni arrecati a strutture o beni;
- rispettare le norme di sicurezza e igiene;
- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per gli utenti.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Il Concessionario deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata. È obbligato a utilizzare l'impianto sportivo scolastico in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

In particolare si precisa che:

- non sono consentite all'interno della palestra attività che possano arrecare danno alla pavimentazione e alla struttura

Si riportano, in maniera non esaustiva, gli oneri in capo all'Associazione sportiva:

1. ORDINARIA MANUTENZIONE E TENUTA DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE.

L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto garantendone la sicurezza, conducendo l'impianto con la cura del buon padre di famiglia, nonché a segnalare al Comune le necessità di interventi ordinari e straordinari alle strutture e attrezzature fisse dell'impianto.

2. ATTREZZATURE. L'Aggiudicatario deve verificare che le aree usate per le attività sportive siano sgombre dalle attrezzature mobili non in dotazione al fine di evitare intralcio o pericolo agli atleti. Le attrezzature in dotazione devono essere mantenute in perfetta efficienza al fine di garantire la sicurezza e l'utilizzo conforme delle stesse.

3. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i costi di custodia. Esso è tenuto altresì a:

1. imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti ed altresì del deterioramento non dovuto al normale uso;
2. garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente; alla sorveglianza dell'accesso agli impianti e, comunque, nel corso delle attività sportive; al controllo sul regolare utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
3. assolvere all'onere di segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture degli impianti e all'onere di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
4. tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi all'Aggiudicatario per il risarcimento danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
5. limitare l'accesso ad un numero adeguato di utenti agli impianti sportivi, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
6. assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone che si trovano all'esterno della struttura sportiva.

L'Aggiudicatario si impegna e si obbliga a riparare e risarcire eventuali danni provocati in orario di concessione e che non siano imputabili agli altri utenti della struttura. Il Concessionario non risponde dei danni procurati all'impianto e alle attrezzature al di fuori dell'orario di concessione.

4. **PULIZIA.** L'Aggiudicatario si impegna a lasciare pulito l'impianto dopo l'orario di gestione e dopo le manifestazioni gestite direttamente dallo stesso e si assume tutte le spese della pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, aree di pertinenza, nel periodo di durata del presente contratto. L'Aggiudicatario è obbligato a provvedere all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. E' obbligato altresì a dotare i servizi igienici di materiali occorrenti (saponette, carta igienica, asciugamani, ecc.). L'Aggiudicatario stesso dovrà provvedere allo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto, secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario deve garantire la pulizia del piano palestra, con le modalità di cui al manuale allegato al presente contratto.

5. **OBBLIGHI.** L'Aggiudicatario si obbliga a:

- garantire la compatibilità dell'attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto;
- non svolgere nell'impianto, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l'Ente;
- concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, unicamente alla tariffa fissata dal Comune proprietario, come disposto dalle disposizioni vigenti;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare;
- garantire l'uso pluralistico della palestra alle categorie di utenti che il Comune potrà indicare (giovani, bambini, anziani, piccole società sportive ecc);
- non mettere in circolazione duplicati delle chiavi di accesso all'impianto se non in caso di comprovato e continuativo utilizzo della palestra, garantendo che l'accesso all'impianto sia consentito esclusivamente a persone ed associazioni autorizzate; qualora vengano rilasciati dei duplicati per i motivi di cui sopra, essi devono essere ritirati e consegnati al Comune alla scadenza del presente contratto.

L'Aggiudicatario dovrà, all'atto della sottoscrizione del contratto, comunicare formalmente il nominativo dell'incaricato con responsabilità di conduzione dell'impianto e il nome della Ditta incaricata della pulizia dello stesso, dandone nel contempo comunicazione anche al Dirigente Scolastico competente.

L'Aggiudicatario si obbliga a non apportare modificazioni o innovazioni dell'impianto oggetto del presente contratto.

6. RENDICONTAZIONE

L'Aggiudicatario deve fornire annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale/sociale, un prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti;
- del prospetto di bilancio;
- del conto economico.

L'Aggiudicatario si impegna di trasmettere tempestivamente al Comune ogni fatto che possa incidere o condizionare negativamente in modo rilevante la gestione e l'attività dell'Impianto sportivo.

ARTICOLO 6– CONSEGNA

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio alla presenza del Comune, del concessionario, dell'Istituzione Scolastica.

Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi. Il verbale di consegna sarà redatto in triplice copia (una copia sarà consegnata al Concessionario, una sarà consegnata all'Istituzione Scolastica e l'altra resterà al Concedente).

Il verbale di consegna deve dare esplicitamente conto degli obblighi assunti dalla concessionaria e dall'Istituzione Scolastica ai fini del regolare utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature rispettivamente per le attività curricolari e per le attività extra-curricolari, come contenuti nel successivo articolo 9 della presente convenzione.

Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

6.1 ORARI

La Palestra scolastica è utilizzata negli orari sotto indicati dalla scuola e pertanto essa può essere data in gestione nei soli orari pomeridiani che nel seguito sarà indicato come “orario di gestione” – di tutti i giorni feriali.

La scuola utilizza direttamente l'impianto nei seguenti orari:

lunedì e venerdì dalle 7.50 alle ore 16.00

il martedì e il mercoledì dalle 7.50 alle ore 16.10

il giovedì dalle ore 7.50 alle ore 12.45

Nei giorni festivi e il sabato l'impianto è a disposizione dell'Aggiudicatario concordando con il Dirigente scolastico i giorni di utilizzo

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione gli impianti in condizioni di sicurezza e agibilità;

- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria (salvo diversi accordi);
- comunicare eventuali indisponibilità con congruo preavviso.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO

Per l'utilizzo della Palestra Boscariz è previsto il rimborso delle utenze nella misura del **30% dei consumi**. Tutte le spese di pulizia dei locali, a conclusione della propria attività, sono a completo ed esclusivo carico dell'Associazione. L'Aggiudicatario provvederà al rimborso delle quote parte delle spese relative ai consumi derivanti dalle letture rilevate, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rimborso allo stesso delle somme per le utenze come sopra descritte determina la revoca dell'assegnazione.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ

La Società/Associazione sportiva è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti durante il periodo di concessione, sollevando il Comune e l'istituzione scolastica da ogni responsabilità.

Il soggetto utilizzatore deve organizzare autonomamente la propria gestione delle emergenze, nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti dell'impianto.

ARTICOLO 10 – REVOCA E SOSPENSIONE - RECESSO

Il Comune può revocare o sospendere la convenzione in caso di:

- inadempienza agli obblighi previsti;
- esigenze istituzionali o scolastiche sopravvenute;
- motivi di pubblico interesse.

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il Comune può dichiarare la decadenza dell'Aggiudicatario con effetto immediato salvi comunque il diritto di risarcimento danni.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Aggiudicatario.

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il Comune può dichiarare la decadenza dell'Aggiudicatario con effetto immediato, salvi comunque il diritto di risarcimento danni.

In particolare, il presente contratto decadrà di diritto per:

1. mancato esercizio delle attività nel termine prefissato;
2. mancato rispetto delle normative in materia di lavoro;

3. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
4. mancato rimborso delle utenze entro il termine previsto dal presente contratto, previa diffida;
5. scioglimento o cessazione della Società aggiudicataria;
6. cessione del contratto o subappalto;
7. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto;
8. mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste del presente contratto nei termini ivi previsti;
9. espressa comminatoria del presente contratto.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del c.c.

Il Comune può recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione di raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

L'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

ARTICOLO 11 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI DURANTE IL PERIODO DELLA CONCESSIONE

Al fine di garantire la regolarità e la gestione scrupolosa dell'utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature da parte dell'Istituzione Scolastica (per le attività curricolari) e della Concessionaria (per le attività extra-curricolari) al termine di ogni turno di utilizzo, ciascun utilizzatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia. Eventuali rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi a cura e spese dell'utilizzatore del turno.

Ciascun utilizzatore, nel momento in cui prende in consegna i locali (all'inizio del proprio turno), è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell'immobile, degli infissi, degli impianti e delle attrezzature, nonché le condizioni di igiene e pulizia.

Qualora vengano riscontrati danni, guasti o gravi carenze nella pulizia imputabili al precedente utilizzatore, il soggetto subentrante deve darne immediata comunicazione formale (via email o PEC) all'Ufficio Patrimonio del Comune e, per conoscenza, alla controparte (Scuola o Associazione).

La segnalazione deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle attività del turno corrente o comunque entro i primi 30 minuti dalla presa in consegna.

In assenza della segnalazione di cui al comma precedente, i locali e le attrezzature si presumono consegnati in perfetto stato e conformi alle norme igienico-sanitarie. Di conseguenza, ogni danno o carenza riscontrata successivamente sarà addebitato all'utilizzatore in quel momento in

possesso del bene, il quale sarà tenuto al risarcimento del danno o al rimborso delle spese di ripristino e pulizia straordinaria sostenute dal Comune.

Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune si riserva di effettuare un sopralluogo in contraddittorio con i rappresentanti della Scuola e dell'Associazione per accertare l'entità del danno e le relative responsabilità. Qualora la gravità delle mancanze igieniche renda i locali inagibili per il turno in corso, le spese per l'intervento di pulizia d'urgenza saranno poste interamente a carico dell'utilizzatore uscente inadempiente.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- a) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi. La polizza ricomprende esplicitamente l'impianto affidato e garantisce tra l'altro dai danni arrecati a terzi da soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo. Il massimale è pari a € 1.000.000,00.

La società associazione si obbliga a mantenere attivo il suddetto contratto assicurativo per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Il Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività.

ARTICOLO - 13 PERSONALE

Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."

ARTICOLO 14– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il Concessionario dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione dell'appalto in oggetto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/03 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

L'Appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate alle prestazioni, ovvero ancora per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle autorità competenti.

Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il Comune di Feltre nella persona del Sindaco pro tempore, mentre il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio. I dati del DPO del Comune di Feltre sono reperibili nell'apposita sezione del sito internet istituzionale.

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto. E' esclusa la clausola arbitrale, competente è il Foro di Belluno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: [...]

Per il Comune di Feltre

Per la Società /Associazione sportiva